



COMUNE DI MORDANO

(PROVINCIA DI BOLOGNA)

Rep. N. scritture private

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO

COMUNALE DI MORDANO

L'anno il giorno () del mese di , nella sede del Palazzo

Municipale, fra:

- **Comune di Mordano** (codice fiscale 01024610378), per il quale interviene il

Responsabile del Servizio , che interviene ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267

E

- con sede in , Via (C.F.) legalmente rappresentata/o dal

sig. nato a) il e residente a in Via n. nella sua

qualità di Presidente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Mordano, in attuazione della deliberazione della giunta comunale del ,

affida la gestione del campo di calcio di proprietà comunale sita in Via Bacchilega n 3/D alla

Società/Associazione sportiva dilettantistica con sede in , Via (C.F.)

rappresentata dal legale rappresentante , di seguito indicata come Società Sportiva.

Art. 2 - Impianto Sportivo - Definizione

L'impianto sportivo oggetto della presente è il "Campo Sportivo di MORDANO" ivi compresa

l'area esterna al campo per una superficie complessiva di circa 22.000 mq.

Art. 3 - Finalità

Le finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire tramite l'affidamento esterno

	degli impianti sportivi sono quelle indicate dall'art. 3 del Regolamento per la gestione e l'uso	
	degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del	
	27/05/2010, che integralmente si riportano:	
a)	concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica	
	dell'attività sportiva, sociale ed aggregativa consentite all'interno degli impianti sportivi;	
b)	dare piena attuazione all'art.8 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 , nel valorizzare tutte le	
	forme associative, qui in particolare quelle sportive operanti sul territorio comunale;	
c)	realizzare , in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art.118 della	
	Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra	
	gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori degli stessi ,	
	secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";	
d)	concorrere alla realizzazione sul territorio di attività, in coordinamento e connessione	
	coi progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni impegnate nel variegato	
	mondo sociale;	
e)	ottenere una conduzione degli impianti con un'ottica di efficienza, efficacia ed	
	economicità;	
f)	promuovere l'utilizzo e salvaguardare la conservazione degli impianti sportivi nei modi	
	ottimali.	
	In particolare, l'affidamento esterno può e deve garantire l'ampliamento delle opportunità di	
	accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie, elementi irrinunciabili per una sempre	
	migliore qualità della vita, che pertanto vanno incentivate ed estese ai cittadini di tutte le età,	
	attraverso la promozione dello sport a misura di tutti.	
	Art. 4 - Custodia e Manutenzione	
	Per permettere il pieno raggiungimento di tali finalità la Società Sportiva si obbliga a	
	salvaguardare, fare buon uso ed a conservare in buono stato l'impianto sportivo, come definito	

	al precedente art. 2, Competono alla Società Sportiva tutte le mansioni necessarie alla vigilanza,	
	custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo.	
	Pertanto la società sportiva si impegna ad effettuare a proprie spese i seguenti interventi di	
	manutenzione ordinaria, provvedendo all'acquisto dei materiali necessari:	
	- pulizia, taglio erba, chiusura buche, risemina ordinaria, concimazione, trattamenti,	
	annaffiamento del campo di gioco e di tutte le adiacenti zone verdi;	
	- segnatura del campo da gioco, periodica sostituzione delle reti delle porte.	
	- mantenimento in ottimo stato di recinzioni, pali, porte da gioco.	
	- mantenimento in ottimo stato e sostituzione in seguito ad usura di tutta la attrezzatura in	
	dotazione al campo sportivo;	
	- sostituzione del materiale d'uso comune quali piccole suppellettili, piccoli arredi, sostituzione	
	vetri, manutenzione infissi, materiale di consumo (salviette, carta igienica, ecc...).	
	- pulizia e disinfezione a perfetta regola d'arte di tutti i locali situati nell'impianto e nelle relative	
	aree verdi.	
	Al fine di consentire il più corretto espletamento degli occorrenti interventi di manutenzione	
	ordinaria il Comune di Mordano concede in comodato alla Società Sportiva, affinché se ne serva	
	esclusivamente per la manutenzione dell'impianto sportivo, come definito al precedente art. 2,	
	tutte le attrezzature e beni mobili di sua proprietà in dotazione al campo sportivo, per la durata	
	della presente convenzione.	
	Tali beni risultano dall'inventario allegato alla convenzione n. 464/2012 del Registro delle	
	scritture private all'atto della stipula.	
	In caso il Comune, in seguito a controlli periodici effettuati sull'immobile, rilevi carenza di	
	interventi di manutenzione ordinaria, tali da pregiudicare il corretto funzionamento e la sicurezza	
	della palestra stessa, sarà applicata una sanzione pari al 30% (trenta) del corrispettivo.	
	Si applicano in materia gli artt. 1803 e segg. C.C.	

	Restano a carico del Comune di Mordano la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo	
	di cui trattasi, e l'effettuazione degli investimenti che riterrà necessari.	
	Art. 5 - Referente	
	La Società Sportiva nomina quale referente il Sig. _____,	
	residente in _____ in Via _____ n. _____,	
	il quale fungerà da riferimento, collegamento e coordinamento fra le parti, comunicando	
	all'Amministrazione Comunale il calendario delle proprie attività, con l'indicazione degli orari di	
	apertura e chiusura dell'impianto.	
	Il referente dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale la necessità di intervenire per i	
	guasti e i danni prodotti nel campo sportivo, spogliatoi e pertinenze, non a carico della società	
	Sportiva ai sensi del precedente art. 4.	
	Il referente dovrà inoltre segnalare le riparazioni a proprio carico e gli interventi che la Società	
	Sportiva intenderà effettuare (posa cartelloni o altre installazioni), per verificarne la fattibilità.	
	La Società Sportiva garantisce l'uso corretto della attrezzatura durante le proprie attività sportive	
	e l'opportuna sensibilizzazione di tutti gli utilizzatori dell'impianto, nonché la comunicazione dei	
	nominativi dei responsabili degli eventuali danni, ove individuati.	
	E' facoltà della Società Sportiva cambiare il nominativo del referente, dandone immediata	
	comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.	
	La Società Sportiva nomina quale custode dell'impianto sportivo il Sig.	
	_____, residente in _____ in Via _____ n. _____, al	
	quale saranno affidati i seguenti compiti :	
	<ul style="list-style-type: none"> • far rispettare gli orari di apertura e chiusura del campo sportivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • consentire l'accesso esclusivamente alle persone che hanno titolo ad entrare; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • vigilare sull'uso delle attrezzature e dei servizi annessi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • segnalare tempestivamente al referente eventuali danni; 	

- sorvegliare e vigilare sull'edificio concesso.

Art. 6 - Utenze.

Tutti le utenze di acqua, energia elettrica, gas, metano, telefono, inerenti l'impianto sportivo definito al precedente art. 2, dovranno essere intestate alla Società Sportiva.

Art. 7 - Uso dell'impianto

In ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso a tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età, con fine sociale e di promozione della salute e prevenzione delle malattie.

La Società Sportiva ha pertanto diritto ad utilizzare l'impianto sportivo come definito al precedente art. 2, sia per la propria attività sportiva ordinaria, sia per le attività straordinarie e saltuarie, per tutta la durata della presente convenzione.

Fermo restando il divieto per la Società Sportiva di affidare a terzi la gestione dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione, la Società Sportiva medesima dovrà consentirne l'uso da parte di tutte le società e/o associazioni che ad essa ne facciano richiesta.

L'utilizzo da parte di terzi può essere:

- **oneroso:** in tal caso la Società Sportiva richiederà la corresponsione della tariffa oraria d'uso, nella misura determinata dal Comune di Mordano ed assicurerà con proprio personale l'apertura vigilata agli utenti e la chiusura dell'impianto sportivo. Qualora dovessero insorgere controversie relative all'utilizzazione dell'impianto, è il Comune che interviene a dirimerle, assumendo una decisione non impugnabile;
- **gratuito,** per lo svolgimento di attività di promozione ed incentivazione delle pratiche sportive nell'ambito del progetto presentato dalla Società Sportiva per l'affidamento in gestione dell'impianto e per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 della presente convenzione;
- **gratuito,** previo accordo con la Società Sportiva e senza pregiudizio per l'attività sportiva da essa svolta, per lo svolgimento di attività o manifestazioni sia sportive che culturali da parte

dell'Amministrazione Comunale direttamente o tramite il patrocinio a società e/o associazioni

che riterrà opportune.

In entrambi i casi di utilizzo gratuito dell'impianto sportivo, spetta alla Società Sportiva

provvedere all'apertura e chiusura dell'impianto e di assicurarne la pulizia prima e dopo lo

svolgimento delle manifestazioni, salvo diversi accordi con le società e/o associazioni

utilizzatrici.

Art. 8 - Relazione e rendiconto

La società è tenuta a presentare annualmente al Comune di Mordano il calendario e il progetto

delle proprie attività, sia ordinarie che straordinarie e saltuarie, rivolte alla realizzazione delle

finalità indicate dall'art. 3 della presente convenzione, ossia a garantire l'ampliamento delle

opportunità di accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie, attraverso la promozione dello

sport a misura di tutti.

Ogni anno, entro due mesi dal termine della stagione sportiva, la Società Sportiva deve

consegnare la relazione sull'andamento della gestione dell'impianto sportivo ed il rendiconto

economico.

Art. 9 - Incassi

Nel caso di gare o tornei, la Società Sportiva potrà pretendere che il pubblico possa accedere

all'impianto sportivo a pagamento, trattenendo l'incasso.

Art. 10 - Responsabilità

La responsabilità verso terzi per danni provocati dall'impianto sportivo, come definito al

precedente art. 2, sono a carico del Comune di Mordano, in quanto proprietario, a meno che la

Società Sportiva non abbia apportato variazioni o modifiche all'impianto medesimo, senza

apposita autorizzazione del Comune, o faccia un uso non corretto di detto impianto.

La responsabilità verso gli associati ed i terzi conseguenti alla gestione, alla carenza di interventi

di manutenzione a carico della Società Sportiva, all'uso dell'impianto sportivo ed all'uso delle

	attrezzature indicate all'art. 4, sono a carico della Società Sportiva, la quale è parimenti	
	responsabile nei confronti del Comune per ogni danno arrecato a detto impianto sportivo ed alle	
	relative attrezzature sia dai propri associati che da terzi, ivi compresi gli utenti che utilizzano	
	l'impianto ai sensi dei precedenti art. 7 e 9 ed il pubblico avente accesso all'impianto in	
	occasione delle attività sportive in esso svolte.	
	La Società Sportiva risponde anche dei danni direttamente causati dalla struttura, ove non abbia	
	provveduto ad informare il Comune del pericolo e non abbia adottato le misure cautelari di	
	prima necessità. La Società Sportiva deve infatti dare al Comune immediata segnalazione scritta	
	di ogni difetto di funzionamento riscontrato nell'impianto sportivo, interrompendone l'uso in	
	caso di disfunzione o prendendo le immediate precauzioni del caso.	
	Inoltre, la Società Sportiva risponde dell'osservanza da parte sua e di terzi di tutte le prescrizioni	
	e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti, dalle autorità competenti, dalle norme vigenti in	
	materia fiscale e previdenziale, nonché dalle normali regole di prudenza, diligenza, perizia per	
	evitare incidenti, danni o infortuni.	
	A tale fine la Società Sportiva deve produrre al Comune, prima dell'inizio della gestione oggetto	
	della presente convenzione, polizza di assicurazione che copra tutti i rischi che ne derivano, sia	
	verso terzi (compresi i propri volontari) sia verso l'Amministrazione comunale.	
	La Società Sportiva si impegna altresì ad assicurare i propri volontari impegnati nei servizi	
	oggetto della presente convenzione per le malattie o infortuni connesse allo svolgimento degli	
	stessi, nonché per le relative responsabilità civile e verso terzi.	
	Le suddette polizze devono essere depositate in copia presso il Comune, all'atto della stipula del	
	presente atto.	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la Società Sportiva ha costituito la cauzione	
	di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) pari al 10% del corrispettivo annuo della presente	
	convenzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, valida fino ad esplicita	

comunicazione di svincolo.

Art. 11 - Mezzi pubblicitari

Qualsiasi forma di pubblicità è soggetta alle disposizioni vigenti all'epoca in materia di
tassa/canone di pubblicità.

Art. 12 - Volontari impegnati

I volontari adibiti dalla Società Sportiva all'espletamento delle mansioni inerenti la gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune; per effetto della presente convenzione non viene instaurato pertanto alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo determinato o indeterminato, tra il Comune ed il personale della Società Sportiva, la quale, con la presente, solleva espressamente il Comune da ogni e qualsivoglia pretesa che potesse essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

I volontari di cui al comma 1° dovranno mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti.

Spetta alla Società Sportiva la vigilanza nei confronti dei propri volontari. La Società Sportiva garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

Art. 13 - Corrispettivo

L'Amministrazione comunale verserà alla Società Sportiva un corrispettivo annuo di € **17.500,00** (diciassettemilacinquecento) IVA di legge inclusa, a fronte delle attività e servizi previsti dalla presente convenzione.

Il corrispettivo verrà versato in rate trimestrali, a presentazione di regolare fattura.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli impianti sportivi, a fronte di un evidente risparmio economico, per la società sportiva, il Comune di Mordano si riserva di rinegoziare il corrispettivo equivalente all'effettivo risparmio del costo di gestione che

sarà determinato e concordato fra le parti.

Art. 14 - Sopralluoghi

L'impianto sarà oggetto di un sopralluogo da effettuarsi entro il 31.08 di ogni anno, da parte dei tecnici comunali, per verificare lo stato di manutenzione, con il compito di segnalare gli adempimenti spettanti alla Società Sportiva e/o al Comune di Mordano, indicando anche i tempi di esecuzione.

Art. 15 - Durata e recesso

La presente convenzione ha la durata di anni tre fino al 31/08/2018 e può essere rinnovata o prorogata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

Il Comune di Mordano può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso di almeno mesi sei alla Società Sportiva a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la Società Sportiva, dandone preavviso di almeno mesi sei al Comune di Mordano a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere il recesso per mutuo consenso per giustificati motivi da indicare nella richiesta.

In ogni caso, al termine della presente convenzione, l'impianto sportivo, come definito al precedente art. 2, e le attrezzature indicate all'art. 4, dovranno essere restituiti al Comune di Mordano nelle stesse condizioni in cui si trovavano all'inizio del rapporto, tranne il deperimento dovuto all'uso e alla vetustà.

Il Comune di Mordano ha la possibilità di effettuare sopralluoghi a mezzo dei propri dipendenti per verificare il rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione.

Art. 16 - Disciplina rinvio e spese

Per quant'altro non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si rimettono alle norme di legge vigenti in materia.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società Sportiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Mordano

Per A

Il Responsabile

Il PRESIDENTE